

N. R.G



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. promosso da:

RICORRENTE/I

contro

S.P.A.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Fabrizio Scarzella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/06/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorso in esame va rigettato.

In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato che, nel “caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto” (v. Cass. n. 6609/2003; 5943/2002). In “tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il giudice di merito deve esaminarli non partitamente ma globalmente al fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare la



fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente, atteso che la molteplicità degli episodi, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti, delinea una persistenza che costituisce ulteriore negazione degli obblighi del dipendente ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento degli obblighi stessi. Inoltre, ai fini della valutazione della permanenza del rapporto fiduciario tra datore e dipendente, va considerato che la fiducia richiesta è di differente intensità a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono" (v. Cass. N. 19232/07).

Nel merito, in base a un giudizio necessariamente sommario, proprio della odierna fase processuale, ex. lege n. 92/2012, parte resistente non ha provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, la sussistenza di una giusta causa/giustificato motivo di recesso, rilevanti ai sensi degli artt. 1 e ss. L. n. 604/1966, non avendo

spa dedotto e provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività extra lavorative idonee a pregiudicare il vincolo fiduciario necessariamente sotteso al rapporto di lavoro, avuto specifico riguardo a una non meglio definita sussistenza di attività illecite presso una delle sedi della società di cui il ricorrente è socio ad opera di ragazze italiane e straniere.

Sul punto va rilevato che la società in oggetto appare inattiva fin dal 2012 e non risulta aver sedi, anche secondarie, presso la locale via (v. docc. nn. 6 e 6° di parte ricorrente) e che parte resistente sul punto deduce un capitolo istruttorio inammissibile in quanto generico, privo di specifici riferimenti alle generalità delle ragazze eventualmente presenti presso tale sede sociale e all'oggetto dell'attività da loro eventualmente svolta.

La resistente non ha altresì provato l'effettiva percezione, da parte del ricorrente, per il periodo di causa, di compensi lavorativi incompatibili con la corresponsione, da parte di Inps, delle somme da lui godute durante il periodo di Cigs tenuto conto che non è in ogni caso documentata in atti l'effettiva percezione, da parte di redditi da partecipazione societaria per il periodo in esame.



Appare altresì irrilevante la mancata consegna, da parte del ricorrente, dei certificati del casellario penale e dei carichi pendenti tenuto conto che la resistente non contestava- né poteva del resto farlo- tale circostanza sotto un profilo disciplinare essendosi limitata a richiederne la consegna e che, in assenza della specifica contestazione di una condotta penalmente rilevante, la consegna di tali documenti non assume, “prima facie”, una connotazione disciplinare.

Quanto esposto comporta pertanto l'insussistenza del fatto contestato con conseguente annullamento, ex. art. 18 IV comma stat. lav, del licenziamento impugnato e con condanna della resistente a reintegrare il ricorrente nella propria mansione, a corrispondergli una indennità risarcitoria pari al numero delle mensilità di retribuzione globale di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra in servizio- in misura in ogni caso non inferiore alle cinque mensilità e non superiore alle dodici mensilità, previa detrazione di quanto nel frattempo percepito dal ricorrente presso eventuali altri datori di lavoro - e a versare al competente ente previdenziale i contributi maturati nel medesimo periodo. Stante la manifestata volontà del ricorrente di avvalersi del diritto di opzione previsto dall'art. 18 stat. lav. la resistente, in sostituzione della reintegra del lavoratore nel precedente posto di lavoro, è tenuta a corrispondergli una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita non assoggetta a contribuzione previdenziale.

Non è sul punto rilevate quanto eccepito dalla resistente in ordine alla contestata ammissibilità delle tutela reintegratoria e all'ammontare della somma risarcitoria richiesta in ricorso tenuto rispettivamente conto che “in tema di licenziamento illegittimo, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto non comporta l'improponibilità della domanda di reintegra, posto che la mera accettazione della somma a titolo di trattamento di fine rapporto, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, per assoluto difetto di concludenza” (v. Cass. n. 24433/20110); che nel caso di specie parte



resistente non allegava la sussistenza di ulteriori circostanze idonee a denotare l'effettiva volontà del ricorrente di rinunciare ai diritti derivantigli dall'eventuale pronuncia di illegittimità del licenziamento in esame; che il ricorrente, nel periodo precedente l'intimazione del licenziamento, era tornato in servizio con conseguente percezione, per lo stesso periodo, dell'importo retributivo mensile indicato in ricorso; che "la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere indennitario" (v. Cass. n. 2267/2007); che nel caso di specie vanno pertanto computati, a tale fine, i compensi che il lavoratore avrebbe percepito nel caso di regolare prosecuzione del rapporto in oggetto, ammontanti al tallone mensile di euro 3298,75; che, infatti, in tale importo risulta considerata la sola retribuzione mensile spettante al lavoratore, in caso di regolare prosecuzione del rapporto di lavoro, senza aggiunta di somme indennitarie o saltuarie; che la resistente non deduce del resto che, in caso di mancata adozione del recesso in esame, il ricorrente avrebbe percepito, per il periodo successivo, somme retributive inferiori; che la somma risarcitoria disciplinata dall'art. 18 IV comma prescinde dall'anzianità di servizio maturata dal singolo dipendente e dall'eventuale presenza di precedenti periodi di Cigs; che non è oggetto del presente giudizio - né potrebbe esserlo, stante la sua mancata intimazione - l'esame della eventuale legittimità del licenziamento collettivo che la resistente avrebbe asseritamente adottato nei confronti del ricorrente in caso di mancata adozione del licenziamento in esame.

Sulle somme liquidate vanno corrisposti gli interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, sull'importo annualmente rivalutato, ex. art. 429 cpc.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti.

Compensi professionali liquidati nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'esito, della natura, del valore e della esigua durata della causa (pari a circa due mesi dal deposito del ricorso).



P.Q.M.

dichiara illegittimo e, pertanto, annulla il licenziamento impugnato;

condanna _____ spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria pari alla retribuzione globale di fatto maturata (al tallone mensile di euro 3298,75 euro lordi) dalla data del licenziamento fino al 7.6.2017, a versare al competente ente previdenziale i contributi maturati nel medesimo periodo, a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (al tallone mensile di euro 3298,75 euro lordi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso spese liquidato in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge

Milano, 08/06/2017

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella



